

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DEL QUARTIERE SARAGOZZA CON ATTREZZATURE SPORTIVE E LOCALI ANNESSI PER L'ANNO SPORTIVO 2011-2012.**

F R A

il Comune di Bologna - Quartiere Saragozza (C.F. 01232710374), per il quale interviene la Dott.ssa Elisa Ravaioli, nella sua qualità di Direttore di Quartiere, domiciliato per la sua carica in Bologna, via Pietralata 58/60

E

L'associazione .....- C.F./P.I. ...., che sarà per brevità in seguito chiamato "Concessionario" per quale interviene in qualità di legale rappresentante il Sig. ....nato a .....il ....., domiciliato per la carica in Via ....., n. .... a .....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso delle Palestre, dei locali, degli arredi e delle attrezzature annesse presso le scuole:

Scuola GUINIZELLI – palestre 1-2-3	- via Ca' Selvatica, 9
Liceo RIGHI – palestre 1-2	- via Mura di Porta Saragozza
Scuola XXI APRILE	- via XXI Aprile, 24
Scuola BOMBICCI	- via Turati, 84
Liceo LAURA BASSI	- via S. Isaia, 37
Istituto PACINOTTI	- via del Riccio

per la realizzazione delle attività sportive come da piano dettagliato allegato.

La concessione riguarda la gestione degli spazi concessi in uso agli utilizzatori della palestra nell'orario pomeridiano e serale dal lunedì al venerdì per allenamenti e attività motoria, e nelle giornate di sabato e domenica per gare e incontri di campionato (solo nelle palestre in cui è consentita l'attività agonistica)

I locali e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al Concessionario.

**ART. 2 – USO DELL'IMPIANTO**

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto solo per le attività sportive assegnate nel rispetto del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto medesimo.

**ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata della convenzione è fissata in un anno sportivo dal 15 settembre 2011 al 31 maggio 2012. Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti.

**ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) Effettuare gli interventi di pulizia dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse alla palestra, nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alla medesima. **Per gestione palestre Istituti Superiori:** verrà applicata una penale pari a 100 euro nel caso di ogni accertata mancanza di pulizia degli spazi concessi.

- b) Garantire l'apertura e chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti dal Quartiere, compresa l'uscita dallo stabile entro le ore 23,30.
- c) Garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza dell'impianto e dei locali e spazi annessi, compresi quelli ad uso non sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati, nonché delle aree comunque coinvolte dall'accesso degli utenti.
- d) Consentire l'utilizzo della palestra e delle attrezzature esclusivamente alle società e soggetti espressamente autorizzati dal Quartiere;
- e) Consentire l'ingresso ai soli familiari o accompagnatori degli atleti, che potranno sostare in attesa della fine della lezione, nel rispetto delle norme igieniche e comportamentali;
- f) Vigilare che gli utenti indossino calzature con soles di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- g) Garantire la presenza di personale di fiducia durante tutto l'orario di apertura dell'impianto. La presenza del responsabile o suo delegato è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso. Il personale incaricato, nell'esercizio delle sue mansioni, dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento che, durante il servizio, dovrà essere ben visibile.
- h) Vigilare affinché nelle palestre oggetto della presente convenzione non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate;
- i) Provvedere al controllo dell'efficienza dell'impianto, attrezzature e annessi alla fine di ogni giorno di utilizzo;
- j) Restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali e dei servizi annessi e un'adeguata manutenzione degli attrezzi che dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività e, comunque in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche;
- k) Non sub concedere spazi nell'impianto in oggetto, con o senza corrispettivo, al di fuori di specifica autorizzazione del Quartiere;
- l) Effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione minuta così come previsto all'art.13 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;
- m) Comunicare immediatamente per iscritto al Quartiere e all'Istituto scolastico i danni all'impianto, ai locali o alle pertinenze riscontrati all'inizio di ogni turno d'uso, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura. L'eventuale impossibilità di individuare la responsabilità comporta la ripartizione degli oneri tra gestore e Istituto Scolastico.
- n) Rimettere nel primitivo stato quanto sia stato eventualmente danneggiato e provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione.
- o) Presentare al Quartiere relazione annuale sull'uso dell'impianto. Il Quartiere si riserva in ogni caso di richiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato. La mancata presentazione della relazione di cui ai punti precedenti può essere motivo di non concessione della gestione in uso dell'impianto negli anni successivi.
- p) Vigilare sul rispetto dell'assoluto divieto di fumare all'interno dei locali.
- q) **Per gestione palestre Istituti Superiori:** tenuta giornaliera di un registro dove dovranno essere annotati l'ora di inizio e il termine di utilizzo della struttura sportiva da parte delle società e rilievo di eventuali danni che si dovessero riscontrare.

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare la presente convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

La concessione in uso potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizie;
- b) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- c) accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivanti da negligenza.

#### ART. 5 – ONERI A CARICO DELL' ENTE PROPRIETARIO

Sono a carico dell'Ente proprietario:

- d) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei locali e degli impianti con esclusione di quelli a carico del Concessionario, come previsto dal precedente art.4;
- e) I consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessarie al funzionamento dell'impianto e dei locali;
- f) La fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al normale funzionamento dell'impianto.

#### ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il Quartiere concedente provvede alla programmazione e all'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche dal lunedì al venerdì, e, nelle palestre scolastiche in cui è consentito svolgere manifestazioni/attività agonistica, anche nelle giornate di sabato e festivi.

Il Quartiere provvede al controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione e dell'uso degli impianti, anche nei confronti dell'Istituzione scolastica. A tal fine il Concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune e del Quartiere riterranno di effettuare.

#### ART. 7 – TARIFFE D'USO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il Concessionario dovrà esigere il pagamento anticipato delle tariffe d'uso e versare le quote di contribuzione deliberate dall'Amministrazione Comunale, sulla base della fatturazione presentata dalla medesima.

Il Quartiere provvede – a seguito di formale segnalazione di ripetuti o perduranti ritardi nel pagamento delle tariffe – a revocare l'assegnazione dell'impianto ai soggetti inadempienti.

#### ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difforni sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati.

In ogni caso i Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Bologna e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ..) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori.

A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Bologna) a qualunque titolo presenti nell'impianto, ed è tenuto a fornire una copia al Quartiere.

#### ART. 9 – INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Bologna potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, ed eventualmente esperire azioni per il risarcimento dei danni a causati.

#### ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto e per quanto riguarda le palestre degli Istituti Superiori si rinvia alla convenzione tra Comune e Provincia di Bologna per l'uso reciproco degli impianti sportivi.

Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente convenzione.

Qualora ciò non sia possibile, la controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati rispettivamente dal Comune, dal Concessionario e dal Presidente del Tribunale. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

Bologna, li .....

Per Il Concessionario

.....

.....

Per il Quartiere

Direttore Elisa Ravaioli

.....